

**Passaggi tra i percorsi di IP e percorsi IeFP:
recepito dal MIUR l'Accordo sancito in Conferenza Stato Regioni
19/10/2018**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 427 del 22 maggio 2018 con il quale il MIUR recepisce l'accordo in Stato Regioni del 10 maggio scorso (atto 100/CSR) con il quale si definiscono le diverse **fasi di passaggio tra i percorsi quinquennali di istruzione professionale e i percorsi triennali e quadriennali dell'istruzione e formazione professionale (IeFP) e viceversa.**

La stipula dell'Accordo è prevista dal decreto di riordino dell'istruzione professionale (art. 8 comma 2 del D.Lgs. 61/17) e **riguarda sia i percorsi IeFP erogati dagli istituti professionali** in regime di sussidiarietà che quelli erogati dalle **Istituzioni formative accreditate dalle Regioni.**

Contesto di riferimento

In base all'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 61/17, i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale e viceversa, *"costituiscono una delle opportunità che garantiscono alla studentessa e allo studente la realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni."*

Le istituzioni scolastiche e formative **assicurano e assistono la reversibilità delle scelte** e la possibilità di passaggio delle studentesse e degli studenti. In **mancaza delle condizioni essenziali per l'ammissione e l'inserimento nel percorso richiesto** le citate istituzioni sono tenute ad attuare le necessarie misure di ri-orientamento con la proposta di soluzioni alternative idonee a facilitare la prosecuzione degli studi.

Applicazione dell'Accordo

I contenuti dell'Accordo **si applicano a partire dalle classi prime** attivate nell'anno scolastico 2018/19.

Quando è possibile richiedere il passaggio

Le **procedure** per consentire i passaggi tra i due sistemi possono essere **attivate:**

- a. per i **primi tre anni** dei percorsi di IeFP e di IP, nel corso o al termine di ciascun anno;
- b. al termine del **quarto anno**, per i passaggi dai percorsi di IeFP a quelli di IP.

I passaggi possono **essere richiesti** anche

- in caso di **discontinuità nella frequenza** dei percorsi quinquennali di IP o triennali e quadriennali di IeFP
- nell'ipotesi di **rientro nei percorsi di IP** dopo un periodo di interruzione degli studi
- nell'ipotesi di **rientro nei percorsi di IeFP** dopo un periodo di interruzione degli studi, secondo le modalità specifiche previste nelle disposizioni regolamentari regionali.

Tempistica per la domanda di passaggio

Casistica	Scadenza per la presentazione della domanda	Conclusione dell'operazione di passaggio
Richiesta di passaggio ai percorsi di IP nel corso dei primi due anni dei percorsi di IeFP.	Entro il 31 gennaio dell'anno formativo cui è iscritto	Entro il mese di febbraio successivo
Richiesta di passaggio ai percorsi di IP nel corso del terzo anno dei percorsi di IeFP.	Entro il 30 novembre	Non indicato
Richiesta di passaggio ai percorsi di IP al termine dell'anno formativo dei percorsi IeFP.	Entro il 30 giugno e, comunque, in tempo utile per consentire il perfezionamento di tutte le operazioni connesse al passaggio prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo	Entro l'inizio dell'anno scolastico successivo
Richiesta di passaggio ai percorsi di IeFP, erogati sia dalle Istituzioni formative, sia da quelle scolastiche in via sussidiaria.	Definito dalle specifiche regolamentazioni regionali	Definito dalle specifiche regolamentazioni regionali
Richiesta di passaggio ai percorsi di IeFP nel corso del terzo anno dei percorsi di IP.	Entro il 30 novembre	Non indicato

Attivazione della procedura

Il **passaggio** è effettuato a domanda presentata, per il tramite della istituzione di appartenenza, all'istituzione presso la quale è attivo il percorso richiesto, che ne verifica le condizioni di ammissibilità.

La domanda è **presentata direttamente** all'istituzione scolastica o formativa di destinazione

- in caso di discontinuità nella frequenza dei percorsi quinquennali di IP o triennali e quadriennali di IeFP
- nell'ipotesi di rientro nei percorsi di IP dopo un periodo di interruzione degli studi
- nell'ipotesi di rientro nei percorsi di IeFP dopo un periodo di interruzione degli studi, secondo le modalità specifiche previste nelle disposizioni regolamentari regionali.

L'istituzione alla quale viene presentata la domanda dà **motivata e formale comunicazione** alla studentessa e allo studente interessati dell'esito della procedura.

Compiti dell'istituzione di provenienza

- a. **acquisisce la domanda di passaggio** presentata dalla studentessa e dallo studente. In caso di minore di età, la domanda di passaggio è presentata dai soggetti esercenti la relativa potestà genitoriale
- b. **trasmette** all'istituzione scolastica o formativa di destinazione la domanda di passaggio
- c. **invia tempestivamente** all'istituzione di destinazione
 1. nel caso di istituzione scolastica, il "*Certificato di competenze*" previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 61/17. Il modello di certificato acquisito nel biennio, sarà adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
 2. nel caso di istituzione formativa accreditata, l'*"Attestazione delle competenze"* prevista dalla normativa di ciascuna regione
 3. oppure il **titolo di studio** nonché ogni altra documentazione ritenuta utile

- d. designa eventualmente **l'incaricato che integra la commissione** per i passaggi costituita presso l'istituzione di destinazione

Compiti dell'istituzione di destinazione

- a. Elabora un **bilancio delle competenze** sulla base
1. del Certificato delle competenze o dell'attestazione delle competenze
 2. di eventuali verifiche in ingresso, per gli ambiti di acquisizione non adeguatamente documentati, degli apprendimenti effettivamente posseduti, valevoli e traducibili nel percorso di inserimento
- b. determina, sulla base del **riconoscimento dei crediti posseduti** e della **comparazione in termini di risultati di apprendimento** tra il percorso di provenienza e quello di destinazione
1. l'annualità di inserimento della studentessa e dello studente
 2. le eventuali riduzioni orarie,
 3. le azioni di supporto
 4. gli interventi integrativi
- c. **progetta e realizza le attività di inserimento, integrative e di accompagnamento** della studentessa e dello studente nel nuovo percorso, per favorirne
1. il successo formativo
 2. il conseguimento dei relativi risultati di apprendimento
- d. effettua la **valutazione in itinere** ed a conclusione del processo di inserimento e accompagnamento
- e. garantiscono la funzione di **tutoraggio** relativa agli interventi di orientamento, presa in carico e supporto personalizzato della studentessa e dello studente richiedente il passaggio.
- f. **trasmettono agli Uffici** competenti le comunicazioni relative ai passaggi.

Le **operazioni** indicate ai punti a), b), c) e d) sono curate da un'apposita "*Commissione per i passaggi*" costituita da **personale in servizio** presso l'istituzione stessa, nominata in tempo utile per assicurare la conclusione delle operazioni di passaggio.

La Commissione può **essere integrata**

- con un **docente o un formatore** dell'istituzione di provenienza su specifica richiesta di quest'ultima
- con **ulteriori risorse professionali** ritenute utili e opportune alla gestione degli interventi e delle diverse fasi del processo

La Commissione

- **redige un apposito verbale** contenente i necessari elementi di tracciabilità dell'intero procedimento
- **stabilisce le modalità di svolgimento dei lavori**, compresa la possibilità di lavorare a distanza

La partecipazione alla Commissione **non comporta il riconoscimento** di gettoni di presenza, indennità, emolumenti o altre indennità comunque denominate, né rimborsi spese.

Azioni congiunte tra istituzione di provenienza ed istituzione di destinazione

- a. Le istituzioni di provenienza e di destinazione responsabile degli **adempimenti relativi al diritto dovere** di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo n. 76 del 2005
- b. Al fine di facilitare il passaggio e l'inserimento della studentessa e dello studente, le istituzioni di provenienza e di destinazione, se necessario, attivano **misure di accompagnamento**
1. in periodi precedenti il momento di passaggio
 2. nei primi periodi di inserimento.

Annualità di inserimento, equivalenze formative e frequenza minima

La determinazione dell'annualità di inserimento avviene sulla base

- a. della **comparazione tra il percorso di provenienza** e quello cui la studentessa e lo studente chiede di accedere

- b. della comparazione dei relativi **risultati di apprendimento**
- c. dei **crediti riconosciuti**
- d. delle **correlazioni** tra indirizzi quinquennali di IP, qualifiche triennali e diplomi quadriennali di IeFP.

In base alle valutazioni relative ai punti precedenti, la **Commissione per i passaggi** individua uno dei seguenti **esiti**

- inserimento nell'**annualità corrispondente** a quella del percorso di provenienza (nel caso di passaggi in corso d'anno)
- inserimento nell'**annualità corrispondente a quella conclusa** nel percorso di provenienza, con eventuali crediti formativi oppure disponendo gli interventi necessari per colmare le eventuali carenze formative
- inserimento nell'**annualità successiva a quella conclusa** con esito positivo nel percorso di provenienza.

Nel caso di passaggio da un percorso di I.P. ad un percorso di IeFP e viceversa, effettuato durante l'anno scolastico o formativo, le ore di formazione fruite nel percorso di provenienza dalla data di inizio dell'annualità alla data di inserimento nel nuovo percorso sono riconosciute e concorrono al computo della **frequenza annuale minima del 75% del percorso di destinazione**.

Passaggi dai percorsi di IeFP di operatore del benessere e/o di tecnico dei trattamenti estetici ai percorsi del sistema di IP

Le istituzioni formative di provenienza, in accordo con le istituzioni scolastiche di destinazione, progettano e realizzano, **a partire dal terzo anno** del percorso di IeFP, **interventi integrativi** finalizzati all'acquisizione di competenze, abilità e conoscenze utili ai fini dei passaggi ai percorsi di istruzione professionale.

Accordo tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale

Con uno specifico accordo tra l'Ufficio competente della Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale, sono definite le forme e le modalità di

- a. **supporto** alle istituzioni scolastiche e formative sulla materia dei passaggi
- b. **monitoraggio e controllo** del rispetto degli elementi e degli standard minimi definiti dall'Accordo
- c. **collaborazione** anche relativamente alla gestione dei dati.

Monitoraggio e valutazione a livello nazionale

Come è noto l'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 61/17 prevede l'istituzione di uno specifico **tavolo nazionale** coordinato dal MIUR con il compito di monitorare e valutare i percorsi di istruzione professionale. L'Accordo sottoscritto il 10 maggio prevede che all'interno di tale tavolo venga costituito un **apposito gruppo di lavoro** per il monitoraggio e la valutazione di sistema dei passaggi, *"anche ai fini della diffusione delle migliori pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche e formative"*

Risorse

L'attuazione delle misure per i passaggi tra i sistemi formativi **non devono determinare nuovi e maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche**

Possono invece utilizzate le risorse dei **Programmi Operativi Nazionali** cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, e dei **Programmi Operativi delle singole regioni**, nonché ulteriori **risorse regionali**.

Dotazioni organiche

L'attuazione di quanto previsto dall'Accordo avviene **nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente** previste dalla Legge 107/15 e delle **dotazioni organiche relative al personale ATA** di cui all'art. 19, comma 7, del D.L. 6 luglio 2011. n. 98.